

## Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari

(2001/C 180 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 798 def./2 — 2001/0048(COD)

(Presentata dalla Commissione il 14 febbraio 2001)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

Visto il parere del Comitato delle Regioni,

in conformità alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

- (1) Le ferrovie costituiscono una parte importante delle reti di trasporto della Comunità.
- (2) La Commissione necessita di statistiche sul trasporto di merci e di passeggeri a mezzo ferrovia per il monitoraggio e lo sviluppo della politica comune dei trasporti, nonché degli elementi relativi ai trasporti delle politiche sulle regioni e sulle reti transeuropee.
- (3) Le statistiche sulla sicurezza ferroviaria sono richieste dalla Commissione per la preparazione ed il monitoraggio delle azioni comunitarie nel settore della sicurezza dei trasporti.
- (4) Le statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari sono inoltre necessarie per un sistema europeo per l'osservazione del mercato ferroviario ai sensi della direttiva ... del Parlamento europeo e del Consiglio recante emendamento della direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie.
- (5) Le statistiche comunitarie su tutte le modalità di trasporto dovrebbero essere raccolte in base a concetti e norme comuni, allo scopo di consentire la più completa comparabilità possibile fra i diversi modi di trasporto.
- (6) La ristrutturazione dell'industria ferroviaria ai sensi della direttiva 91/440/CEE del Consiglio <sup>(1)</sup>, come pure la variazione del tipo di informazioni richieste dalla Commissione e dagli altri utenti delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari, rendono superate le disposizioni della direttiva 80/1177/CEE del Consiglio <sup>(2)</sup> per la raccolta di statistiche presso le amministrazioni delle principali reti ferroviarie specificate.
- (7) La coesistenza di imprese ferroviarie di proprietà pubblica e privata in un mercato commerciale dei trasporti ferro-

viari richiede un'esplicita specificazione delle informazioni statistiche che devono essere trasmesse da tutte le imprese ferroviarie, e diffuse dall'Eurostat.

- (8) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato, la creazione di norme statistiche comuni che permettano la produzione di dati armonizzati costituisce un'azione che può essere intrapresa in maniera efficiente soltanto a livello comunitario; tali norme saranno peraltro applicate in ciascun Stato membro sotto l'autorità degli organismi e istituzioni responsabili della produzione delle statistiche ufficiali.
- (9) Il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 sulle statistiche comunitarie <sup>(3)</sup> costituisce il quadro di riferimento delle disposizioni fissate dal presente regolamento.
- (10) Dato che le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento costituiscono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione <sup>(4)</sup>, tali misure devono essere approvate in base alla procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione citata.
- (11) Il comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom <sup>(5)</sup> del Consiglio è stato consultato in conformità all'articolo 3 della citata decisione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

#### Obiettivo

L'obiettivo del presente regolamento è la definizione di norme comuni per la compilazione delle statistiche comunitarie sui trasporti ferroviari.

### Articolo 2

#### Campo d'applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le ferrovie nell'Unione europea. Ciascuno Stato membro trasmette le statistiche relative ai trasporti ferroviari sul proprio territorio nazionale. Gli Stati membri hanno facoltà di escludere dal campo d'applicazione del presente regolamento:

<sup>(1)</sup> GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25.

<sup>(2)</sup> GU L 350 del 23.12.1980, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

<sup>(5)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

- le imprese ferroviarie che operano interamente o principalmente nell'ambito di impianti industriali e simili, ivi comprese le installazioni portuali,
- le imprese ferroviarie che forniscono essenzialmente servizi turistici locali, come ferrovie storiche a vapore,
- altre imprese ferroviarie che rappresentano collettivamente meno del 2 % del totale dei trasporti ferroviari di passeggeri o di merci nel paese interessato, misurati rispettivamente in passeggeri-km e tonnellate-km. Queste soglie possono essere modificate in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

### Articolo 3

#### Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- «paese dichiarante»: lo Stato membro che trasmette i dati all'Eurostat.
  - «autorità nazionali»: istituti nazionali di statistica ed altri organi responsabili della produzione delle statistiche comunitarie in ciascun Stato membro.
  - «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa di diritto pubblico o privato che presta servizi di trasporto di merci e/o passeggeri a mezzo ferrovia.
2. Le definizioni di cui al paragrafo 1 possono essere rettifiche o aggiornate con l'adozione di ulteriori definizioni necessarie per garantire l'armonizzazione delle statistiche conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

### Articolo 4

#### Raccolta dei dati

1. Le statistiche che devono essere raccolte sono indicate negli allegati al presente regolamento. Tali statistiche coprono le seguenti categorie di dati:

- statistiche annuali sui trasporti di merci — dati particolareggiati (allegato A)
- statistiche annuali sui trasporti di merci — dati semplificati (allegato B)
- statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati particolareggiati (allegato C)
- statistiche annuali sui trasporti passeggeri — dati semplificati (allegato D)
- statistiche trimestrali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato E)
- statistiche regionali sui trasporti di passeggeri e merci (allegato F)
- statistiche sui flussi di traffico sulla rete ferroviaria (allegato G)

- statistiche sugli incidenti (allegato H).

2. Gli allegati B e D stabiliscono requisiti a carattere semplificato, da utilizzarsi da parte degli Stati membri in alternativa ai normali requisiti particolareggiati di cui rispettivamente agli allegati A e C. Le norme applicate dagli Stati membri per determinare le imprese che possono essere coperte da tali procedure semplificate sono approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Per ciascuna categoria di dati, l'allegato corrispondente specifica:

- l'elenco delle variabili e le corrispondenti unità di misura
- i periodi e la frequenza di riferimento
- l'elenco delle tabelle, con la composizione di ciascuna tabella
- le scadenze per la trasmissione dei dati
- il primo periodo di riferimento per cui devono essere trasmessi i dati
- se necessario, ulteriori note.

4. Gli Stati membri presentano un elenco delle imprese ferroviarie per cui vengono trasmesse le statistiche, come specificato all'allegato I.

5. Ai fini del presente regolamento, le merci vengono classificate conformemente all'allegato J. Le merci pericolose vengono ulteriormente classificate conformemente all'allegato K.

6. Il contenuto degli allegati può essere rettificato conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

### Articolo 5

#### Fonti dei dati

1. Gli Stati membri hanno facoltà di designare qualsiasi organizzazione pubblica o privata per la partecipazione alla raccolta dei dati richiesti ai sensi del presente regolamento.

2. I dati necessari possono essere ottenuti utilizzando qualsiasi combinazione delle seguenti fonti:

- indagine obbligatoria
- dati amministrativi, compresi i dati raccolti dalle autorità di regolamentazione
- procedure statistiche estimative
- dati trasmessi da organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria
- studi specifici.

3. Le autorità nazionali prendono provvedimenti per il coordinamento delle fonti dei dati utilizzati e per assicurare la qualità delle statistiche trasmesse all'Eurostat.

*Articolo 6***Trasmissione delle statistiche all'Eurostat**

1. Gli Stati membri trasmettono all'Eurostat le statistiche di cui all'articolo 4.
2. Le disposizioni per la trasmissione delle statistiche di cui all'articolo 4 vengono fissate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 7***Diffusione**

1. I dati di cui agli allegati A-H del presente regolamento vengono diffusi dall'Eurostat. Tuttavia, su richiesta presentata alle autorità nazionali da un'impresa ferroviaria, i dati che permettono l'indiretta identificazione dell'impresa e che non sono disponibili al pubblico a livello nazionale non vengono diffusi, ovvero tali dati vengono ristrutturati affinché la loro diffusione non rechi pregiudizio al mantenimento della riservatezza statistica. Tali richieste, con le necessarie informazioni di sostegno, vengono notificate all'Eurostat dalle autorità nazionali.
2. Le informazioni di cui all'allegato I non vengono diffuse, salvo nella misura in cui vengono fissate specifiche disposizioni in materia in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

*Articolo 8***Qualità delle statistiche**

1. Allo scopo di assistere gli Stati membri nel mantenimento della qualità delle statistiche in questo settore, l'Eurostat sviluppa e pubblica raccomandazioni metodologiche. Tali raccomandazioni tengono conto delle pratiche migliori delle autorità nazionali, delle imprese ferroviarie e delle organizzazioni professionali dell'industria ferroviaria.
2. La qualità dei dati statistici viene valutata dall'Eurostat. A tal fine gli Stati membri trasmettono, su richiesta dell'Eurostat, le informazioni sui metodi utilizzati per l'elaborazione delle statistiche.

*Articolo 9***Relazioni**

Trascorsi tre anni dall'inizio della raccolta dei dati, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo ed al Consiglio sulle esperienze acquisite nell'ambito del presente regolamento. Questa relazione comprende i risultati della valutazione qualitativa di cui all'articolo 8. La relazione valuta inoltre i benefici derivanti dalla disponibilità delle statistiche in questo settore, i costi inerenti alla loro elaborazione e il relativo onere sulle imprese.

*Articolo 10***Procedure di applicazione**

- Le seguenti misure di applicazione vengono prese conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2:
- rettifica della soglia per la copertura statistica dei trasporti ferroviari (articolo 2),
  - rettifica delle definizioni e adozione di ulteriori definizioni (articolo 3),
  - rettifica del contenuto degli allegati (articolo 4),
  - approvazione delle norme di applicazione delle dichiarazioni semplificate (articolo 4),
  - disposizioni per la trasmissione dei dati all'Eurostat (articolo 6),
  - diffusione delle informazioni di cui all'allegato I (articolo 7).

*Articolo 11***Procedura**

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito in virtù della decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(1)</sup>.
2. In riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio <sup>(2)</sup>, conformemente agli articoli 7, paragrafo 3, e 8 di tale decisione.
3. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE del Consiglio è di tre mesi.

*Articolo 12***Direttiva 80/1177/CEE**

1. Gli Stati membri trasmettono i risultati per l'anno 2001 in base alla direttiva 80/1177/CEE.
2. La direttiva 80/1177/CEE viene abrogata con effetto al 1° gennaio 2002.

*Articolo 13***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è vincolante nella sua totalità e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

<sup>(1)</sup> GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

<sup>(2)</sup> GU L 184 del 17.7.1999 pag. 23.

## ALLEGATO A

## STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura	merci trasportate in: — tonnellate — tonnellate-km numero di unità di trasporto intermodali trasportate, in: — numero — TEU (per contenitori e casse mobili)
Periodo di riferimento	anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione di ciascuna tabella	Tabella A1: merci trasportate, per tipo di trasporto Tabella A2: merci trasportate, per tipo di merce (allegato J) Tabella A3: merci trasportate (traffico internazionale e in transito) per paese di carico e paese di scarico Tabella A4: merci trasportate, per categoria di merce pericolosa (allegato K) Tabella A5: merci trasportate, per tipo di spedizione Tabella A6: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella A7: numero delle unità di trasporto intermodali cariche trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto Tabella A8: numero di unità di trasporto intermodali vuote trasportate, per tipo di trasporto e per tipo di unità di trasporto
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2002
Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tipo di trasporto ripartito come segue:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— nazionale</li> <li>— internazionale — in entrata</li> <li>— internazionale — in uscita</li> <li>— transito</li> </ul> </li> <li>2. Tipo di spedizione ripartito come segue:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— spedizione per treno completo</li> <li>— spedizione per carro completo</li> <li>— altro</li> </ul> </li> <li>3. Tipo di unità di trasporto ripartito come segue:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— contenitori e casse mobili</li> <li>— semirimorchi (non accompagnati)</li> <li>— veicoli stradali (accompagnati)</li> </ul> </li> <li>4. Per la tabella A3, l'Eurostat e gli Stati membri hanno facoltà di accordarsi per facilitare il consolidamento dei dati provenienti da imprese in altri Stati membri, al fine di assicurare la coerenza dei dati stessi</li> <li>5. Per la tabella A4, gli Stati membri indicano eventualmente quale categoria di traffico non è coperta dai dati</li> </ol>

## ALLEGATO B

## STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI MERCI — DATI SEMPLIFICATI

Elenco delle variabili e unità di misura	merci trasportate in — tonnellate — tonnellate-km
Periodo di riferimento	anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella B1: merci trasportate, per tipo di trasporto Tabella B2: merci trasportate in unità di trasporto intermodali, per tipo di trasporto
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2002
Note	Tipo di trasporto ripartito come segue: — nazionale — internazionale — in entrata — internazionale — in uscita — transito

## ALLEGATO C

## STATISTICHE ANNUALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI — DATI PARTICOLAREGGIATI

Elenco delle variabili e unità di misura	<p>passengeri trasportati in:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— numero di passeggeri</li> <li>— passeggeri-km</li> </ul>
Periodo di riferimento	anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	<p>Tabella C1: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati provvisori, solo numero passeggeri)</p> <p>Tabella C2: passeggeri internazionali trasportati, per paese d'imbarco e paese di sbarco (dati provvisori, solo numero passeggeri)</p> <p>Tabella C3: passeggeri trasportati, per tipo di trasporto (dati finali consolidati)</p> <p>Tabella C4: passeggeri internazionali trasportati, per paese di imbarco e paese di sbarco (dati finali consolidati, solo numero passeggeri)</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	<p>8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C1, C2)</p> <p>14 mesi dopo la fine del periodo di riferimento (Tabelle C3, C4)</p>
Primo periodo di riferimento	2003
Note	<p>1. Tipo di trasporto ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— nazionale</li> <li>— internazionale</li> </ul> <p>2. Per le tabelle C1 e C2, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere dati provvisori basati sui biglietti venduti nel solo paese dichiarante. Per le tabelle C3 e C4, gli Stati membri riportano i dati finali consolidati comprese le informazioni basate sui biglietti venduti al di fuori del paese dichiarante. Queste informazioni possono essere ottenute direttamente dalle autorità nazionali degli altri paesi, o attraverso gli accordi internazionali di compensazione per i biglietti</p>

## ALLEGATO D

## STATISTICHE ANNUALI SUL TRASPORTO DI PASSEGGERI — DATI SEMPLIFICATI

Elenco delle variabili e unità di misura	<p>passengeri trasportati in:</p> <p>— numero di passeggeri</p> <p>— passeggeri-km</p>
Periodo di riferimento	anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella D1: passeggeri trasportati
Scadenza per la trasmissione dei dati	8 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2003
Note	Per la tabella D1, gli Stati membri riportano i dati basati sulle vendite di biglietti nel solo paese dichiarante, come per la tabella C1

## ALLEGATO E

## STATISTICHE TRIMESTRALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura	<p>merci trasportate in:</p> <p>— tonnellate</p> <p>— tonnellate-km</p> <p>passengeri trasportati in:</p> <p>— numero di passeggeri</p> <p>— passeggeri-km</p>
Periodo di riferimento	trimestre
Frequenza	ogni trimestre
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	<p>Tabella E1: merci trasportate</p> <p>Tabella E2: passeggeri trasportati</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	3 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	Primo trimestre 2002
Note	<p>1. le tabelle E1 ed E2 possono essere compilate sulla base di dati provvisori, stime comprese. Per la tabella E2, gli Stati membri hanno facoltà di riportare dati basati sulle vendite di biglietti nel solo paese dichiarante</p> <p>2. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese coperte dagli allegati A e C</p>

## ALLEGATO F

## STATISTICHE REGIONALI SUI TRASPORTI DI PASSEGGERI E DI MERCI

Elenco delle variabili e unità di misura	merci trasportate in: — tonnellate  passeggeri trasportati in: — numero di passeggeri
Periodo di riferimento	un anno
Frequenza	ogni 5 anni
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella F1: trasporti nazionali di merci, per regione di carico e regione di scarico (NUTS 2)  Tabella F2: trasporti internazionali di merci, per regione di carico e di scarico (NUTS 2)  Tabella F3: trasporti nazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)  Tabella F4: trasporti internazionali di passeggeri per regione d'imbarco e regione di sbarco (NUTS 2)
Scadenza per la trasmissione dei dati	12 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2003
Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Quando il luogo di carico o scarico (Tabelle F1, F2) ovvero d'imbarco o sbarco (Tabelle F3, F4) è situato al di fuori dello Spazio economico europeo, gli Stati membri riportano soltanto il paese</li> <li>2. Per assistere gli Stati membri nella preparazione di queste tabelle, l'Eurostat trasmette agli Stati membri un elenco dei codici UIC delle stazioni e dei corrispondenti codici NUTS</li> <li>3. per le tabelle F3 ed F4, gli Stati membri hanno facoltà di riportare i dati in base ai biglietti venduti</li> <li>4. Queste statistiche vengono trasmesse per le imprese di cui agli allegati A e C</li> </ol>



## ALLEGATO G

## STATISTICHE SUI FLUSSI DI TRAFFICO SULLE RETI FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura	trasporto di merci: — numero di treni trasporto di passeggeri: — numero di treni
Periodo di riferimento	un anno
Frequenza	ogni cinque anni
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	Tabella G1: trasporto di merci, per segmento di rete Tabella G2: trasporto di passeggeri, per segmento di rete
Scadenza per la trasmissione dei dati	18 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2005
Note	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gli Stati membri definiscono una serie di segmenti di rete tale da comprendere almeno la rete ferroviaria TEN sul rispettivo territorio nazionale. Essi comunicano all'Eurostat:           <ul style="list-style-type: none"> <li>— le coordinate geografiche e gli altri dati necessari per individuare ed identificare sulla carta ciascun segmento di rete nonché i collegamenti fra i segmenti</li> <li>— le informazioni sulle caratteristiche (compresa la capacità) dei treni che utilizzano ciascun segmento di rete</li> </ul> </li> <li>2. Ciascun segmento di rete che fa parte della rete ferroviaria transeuropea (TEN) è identificato con un particolare attributo nella presentazione dei dati, in modo da poter quantificare il traffico sulla rete ferroviaria TEN</li> </ol>

## ALLEGATO H

## STATISTICHE SUGLI INCIDENTI

Elenco delle variabili e unità di misura	<ul style="list-style-type: none"> <li>— numero di incidenti (Tabelle H1, H2)</li> <li>— numero di morti (Tabella H3)</li> <li>— numero di feriti gravi (Tabella H4)</li> </ul>
Periodo di riferimento	anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	<p>Tabella H1: numero di incidenti, per tipo di incidente</p> <p>Tabella H2: numero di incidenti interessanti il trasporto di merci pericolose</p> <p>Tabella H3: numero di morti, per tipo di incidente e per categoria di persone</p> <p>Tabella H4: numero di feriti gravi, per tipo di incidente e per categoria di persone</p>
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2002
Note	<p>1. Tipo di incidente ripartito come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— collisioni (ad eccezione di incidenti a passaggi a livello)</li> <li>— deragliamenti</li> <li>— incidenti a passaggi a livello</li> <li>— incidenti a persone causati da materiale rotabile in movimento</li> <li>— altri</li> <li>— totale</li> </ul> <p>2. La tabella H2 è ripartita nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— numero totale di incidenti interessanti almeno un veicolo ferroviario trasportante merci pericolose, secondo la definizione dell'elenco delle merci coperte dall'allegato K</li> <li>— numero di tali incidenti nei quali si è verificata la dispersione nell'ambiente di merci pericolose</li> </ul> <p>3. Categoria di persone ripartita come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— passeggeri</li> <li>— personale (compreso quello delle imprese appaltatrici)</li> <li>— altri</li> <li>— totale</li> </ul> <p>4. I dati di cui alle tabelle H1-H4 vengono trasmessi per tutte le ferrovie coperte dal presente regolamento, ad eccezione di metropolitane e sistemi leggeri</p> <p>5. Durante i primi cinque anni di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri hanno facoltà di trasmettere queste statistiche in base alle definizioni nazionali, qualora non siano disponibili dati conformi alle definizioni armonizzate (approvate conformemente alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2)</p>

## ALLEGATO I

## ELENCO DELLE IMPRESE FERROVIARIE

Elenco delle variabili e unità di misura	vedi sotto
Periodo di riferimento	un anno
Frequenza	ogni anno
Elenco delle tabelle con ripartizione per ciascuna tabella	vedi sotto
Scadenza per la trasmissione dei dati	5 mesi dopo la fine del periodo di riferimento
Primo periodo di riferimento	2002
Note	<p>Le informazioni elencate in appresso (Tabella I1) vengono trasmesse per ciascuna impresa ferroviaria per cui sono previsti dati in base agli allegati A-H.</p> <p>Tali informazioni vengono utilizzate</p> <ul style="list-style-type: none"><li>— per verificare quali imprese sono coperte dalle tabelle degli allegati A-H</li><li>— per convalidare la copertura degli allegati A e C in relazione al totale delle attività di trasporto ferroviario</li></ul>

Tabella I1		
	Identificazione della fonte dei dati	
I1.1	Paese dichiarante	
I1.2	Anno di riferimento	
I1.3	Denominazione dell'impresa	
I1.4	Paese in cui ha sede l'impresa	
	Tipo di attività	
I1.2.1	Trasporto di merci: internazionale	sì/no
I1.2.2	Trasporto di merci: nazionale	sì/no
I1.2.3	Trasporto di passeggeri: internazionale	sì/no
I1.2.4	Trasporto di passeggeri: nazionale	sì/no
I1.2.5	Trasporto di passeggeri: metropolitane o sistemi leggeri	sì/no
	Livello delle attività di trasporto	
I1.3.1	Totale trasporto merci (tonnellate)	
I1.3.2	Totale trasporto merci (tonnellate-km)	
I1.3.3	Totale trasporto passeggeri (passeggeri)	
I1.3.4	Totale trasporto passeggeri (passeggeri-km)	
	Dati compresi negli allegati A-H	
	Allegato A	sì/no
	Allegato B	sì/no
	Allegato C	sì/no
	Allegato D	sì/no
	Allegato E	sì/no
	Allegato F	sì/no
	Allegato G	sì/no
	Allegato H	sì/no

## ALLEGATO J

## CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI

I seguenti gruppi di merci vengono utilizzati fino alla definizione di una nuova classificazione in base alla procedura di cui all'articolo 11, paragrafo 2.

Gruppi di merci	NST/R capitolo	NST/R gruppi	Descrizione
1	0	01	Cereali
2		02, 03	Patate, frutta e verdura fresca o congelata
3		00, 06	Animali vivi, barbabietole da zucchero
4		05	Legno e sughero
5		04, 09	Tessili, articoli tessili e fibre artificiali, altre materie prime di origine animale o vegetale
6	1	11, 12, 13, 14, 16, 17	Derrate alimentari o foraggiere
7		18	Oleaginose
8	2	21, 22, 23	Combustibili minerali solidi
9	3	31	Petrolio grezzo
10		32, 33, 34	Prodotti petroliferi
11	4	41, 46	Minerali di ferro, rottami e polveri d'altoforno
12		45	Altri minerali e cascami non ferrosi
13	5	51, 52, 53, 54, 55, 56	Prodotti metallurgici
14	6	64, 69	Cementi, calci, materiali da costruzione manifatturati
15		61, 62, 63, 65	Minerali grezzi e manufatti
16	7	71, 72	Concimi naturali e manufatti
17	8	83	Prodotti carbochimici, catrami
18		81, 82, 89	Prodotti chimici ad esclusione dei prodotti carbochimici e dei catrami
19		84	Cellulosa ed avanzi
20	9	91, 92, 93	Veicoli e materiali da trasporto, macchine, motori anche smontati e parti
21		94	Articoli metallici
22		95	Vetro, vetreria, prodotti della ceramica
23		96, 97	Cuoio, tessuti, abbigliamento, altri manufatti diversi
24		99	Articoli diversi

## ALLEGATO K

## CLASSIFICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE

1. Esplosivi
2. Gas, compressi, liquefatti o disciolti sotto pressione
3. Materie liquide infiammabili
- 4.1. Materie solide infiammabili
- 4.2. Materie soggette a combustione spontanea
- 4.3. Materie che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili
- 5.1. Sostanze comburenti
- 5.2. Perossidi organici
- 6.1. Sostanze tossiche
- 6.2. Sostanze infettanti
7. Materie radioattive
8. Materie corrosive
9. Sostanze pericolose diverse

*Nota:* queste categorie sono quelle definite nei regolamenti concernenti il trasporto internazionale di merci pericolose per ferrovia, solitamente denominati RID, approvati ai sensi della direttiva 96/49/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia e successivi emendamenti <sup>(1)</sup>.

---

<sup>(1)</sup> GU L 235 del 17.09.1996, pag. 25. Gli emendamenti più recenti sono costituiti dalla direttiva 96/87/CE della Commissione del 13 dicembre 1996 che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia (GU L 335 del 24.12.1996, pag. 45).